



PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.3

STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA CUCCARO VETERE



COMUNE BENEFICIARIO DELEGANTE COMUNE DI Moio della Civitella

DISCIPLINARE DI GARA	
Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 (aggiornato con il D.Lgs 209 del 31 dicembre 2024) per l'affidamento di contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.	
OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE ALLE STRADE PRIMARIE SS.18 E SP 118" nei territori dei Comuni di Moio della Civitella e Cannalonga	
CUP: C69J24000370009	CIG: BCF004C21C

INDICE

0	PREMESSA	3
1	DENOMINAZIONE E PUNTI DI CONTATTO	3
2	PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (TUTTOGARE)	4
2.2	DOTAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TUTTOGARE	6
2.3	IDENTIFICAZIONE DEL CONCORRENTE SU PORTALE TUTTOGARE	6
3	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3.1	DOCUMENTI DI GARA	6
3.2	COMUNICAZIONI	7
4	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTI	7
4.1	DURATA DELL'APPALTO	8
4.2	REVISIONE PREZZI	8
	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	9
4.4	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9

5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
7	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA/TECNICO E PROFESSIONALE.....	12
7.3	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORD INARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	13
7.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	13
	AVVALIMENTO	14
8	SUBAPPALTO	15
9	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	16
10	GARANZIA PROVVISORIA	17
12	SOPRALLUOGO ASSISTITO IN SITO E PRESA VISIONE DEGLI ATTI	19
11	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
12	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
14.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	21
14.2	BUSTA VIRTUALE "A – DOCUMENTAZIONE"	22
14.3	BUSTA VIRTUALE "B – OFFERTA TECNICA"	25
14.4	BUSTA VIRTUALE "C - OFFERTA ECONOMICA"	28
15	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	29
16	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	30
17.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	33
18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	34
19.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	34
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	34
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	35
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	36
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	37
24.	ACCESSO AGLI ATTI.....	37
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	37

0 PREMESSA

Con determinazione a contrarre n. 127 del 10/09/2025, questa Stazione Appaltante ha deciso di indire la procedura di affidamento dei “

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE ALLE STRADE PRIMARIE SS.18 E SP 118" nei territori dei Comuni di Moio della Civitella e Cannalunga nell'importo di € € 2.543.005,42 CUP- C69J24000370009

Il Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale di Moio della Civitella n. 54 del 02/05/2024, comune capofila, e aggiornamento quadro economico e preziario con Registro Generale nr. 91 del 04-06-2026 delle Determine ente delegante per la fase di gara.

La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica accessibile mediante il seguente link: <https://piattaforma.asmecomm.it/gare/dettaglio.php?codice=116748>

L'affidamento dell'appalto in oggetto avverrà mediante **procedura aperta** con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Moio della Civitella [codice NUTS: ITF35]

Il bando di gara sarà pubblicato:

- ✓ sul sito istituzionale della stazione appaltante (Art. 85 del Codice);
- ✓ sulla Piattaforma certificata interoperabile
<https://piattaforma.asmecomm.it/gare/dettaglio.php?codice=116748>
- ✓ BDNCP – Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (Art. 85 del Codice);

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

Ai sensi dell'art. 27. (Pubblicità legale degli atti) del Codice, la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante la trasmissione dei dati e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del d. Lgs. n. 36/2023 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

1 DENOMINAZIONE E PUNTI DI CONTATTO

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CUCCARO VETERE Via CONVENTO, 13 - TEL. 0974/95070 -

sito internet: WWW.COMUNE.CUCCAROVETERE.SA.IT

e-mail pec: COMUNE.CUCCAROVETERE.SA.IT

Iscritta all'AUSA al N. 0000241448

Stazione appaltante [Qualificata in L1 in data 15/09/2025](#)

Il responsabile unico fase di gara è [ARCH. ANGELO GREGORIO](#)-

Il Responsabile Unico di Progetto è [ARCH. ANGELO GREGORIO](#) -

2 PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (TUTTOGARE)

Il funzionamento della citata Piattaforma TUTTOGARE avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

La piattaforma utilizzata per la presente procedura è certificata, interoperabile e presente ufficialmente nel Registro piattaforme certificate tenuto dall'ANAC

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

Al fine della partecipazione alla presente procedura telematica è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Portale TUTTOGARE con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui alle “NORME TECNICHE DI UTILIZZO” – che qui si intendono riportate anche se non materialmente allegate – consultabili nella versione più recente al seguente link:

<https://piattaforma.asmecomm.it/register.php>

Conformemente a quanto previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione relativi alla presente procedura devono essere effettuate **ESCLUSIVAMENTE** tramite il Portale TUTTOGARE e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti in firma digitale.

L'utilizzo della Piattaforma, da parte del concorrente, avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda

di partecipazione;

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel già citato documento denominato "NORME TECNICHE DI UTILIZZO".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul sito WEB istituzionale del COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA E CUCCARO VETERE dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" (d'ora in avanti anche "NTU") che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2.2 DOTAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TUTTOGARE

Per poter utilizzare la Piattaforma gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria secondo quanto riportato nelle citate 'NTU'.

2.3 IDENTIFICAZIONE DEL CONCORRENTE SU PORTALE TUTTOGARE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

Gli operatori economici che intendono partecipare dovranno previamente registrarsi sul Sistema seguendo la procedura di registrazione di cui al paragrafo 4 delle 'NTU' – ove non già fatto (!) – e successivamente, accedere alla propria area riservata mediante le credenziali ricevute (username e password).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando l'help desk della Piattaforma TUTTOGARE, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00, attraverso le seguenti modalità:

email: assistenza@tuttogare.it – Tel. (+39) 02 400 31 280.

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Progetto a base di gara;
- D.G.U.E documento di gara unico europeo – *format online*;
- Allegato A – Istanza di partecipazione;
- Allegato B - Dichiarazione integrativa;
- Allegato C – Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- Allegato D – Attestazione della Stazione appaltante di presa visione;
- Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa consultabili al seguente link https://tuttogare.it/norme_tecniche.php.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sulla Piattaforma al seguente link: <https://piattaforma.asmecomm.it/gare/dettaglio.php?codice=116748>

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito di TUTTOGARE.

I chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre le ore 09:00 DEL 19/01/2026.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 12:00 del giorno successivo.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul Portale TUTTOGARE.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né chiarimenti in modalità diversa da quella anzidetta.

3.2 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella Piattaforma TUTTOGARE.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente gli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative:

- All'aggiudicazione;
- All'esclusione;
- Alla decisione di non aggiudicare l'appalto;

Avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTI

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento dell'appalto "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE ALLE STRADE PRIMARIE SS.18 E SP 118" nei territori dei Comuni di Moio della Civitella e Cannalunga nell'importo di € 2.543.005,42 CUP- C69J24000370009 operazione individuata con DGR 163 del 27/03/2025"

LAVORI	€ 2.013.359,55
ONERI SICUREZZA	€ 43.989,93 (speciali € 30.200,39 + diretti € 13.789,54)
TOTALE	€ 2.043.559,94

Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)
--

€ 2.043.559,94 di cui: costo manodopera € 322.866,72							
1)	IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO € 1.676.703,29						
2)	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO € 43.989,93 (speciali € 30.200,39 + diretti € 13.789,54) per oneri della sicurezza						
Lavorazioni	Categoria	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo Euro	Classe	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade e accessori	OG3	SI	2.043.559,94	IV	100%	Prevalente	SI
TOTALE			€ 2.043.559,94		100		
OPZIONI/ RINNOVO: QUINTO OBBLIGO 20%							
DURATA DELL'APPALTO: 398 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI							
APPALTO A MISURA							

L'importo a base di gara comprende il costo della manodopera stimato in € 322.866,72 Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera e della sicurezza non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Conformemente al Bando tipo ANAC e al parere MIT n°2505 del 17.04.24, il ribasso offerto dall'operatore economico si dovrà intendere applicato all'importo a base di gara per lavori, ferma restando la verifica da parte della stazione appaltante sull'importo dei costi della manodopera indicati dal concorrente. Il contratto collettivo nazionale CCNL applicato è quello vigente nel settore Edilizia con codice F012

L'appalto è finanziato con il D.G.R. n.163 del 27.03.2025 PR FESR 2021/2027 delle operazioni programmate PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.3 – DECRETO DI FINANZIAMENTO N. 128 DEL 08/07/2026-

4.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata dei lavori è di **n. 398 (trecentonovantotto)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

In caso di maggior tempo impiegato dall' "Appaltatore" nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza. In tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.

4.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, come modificato dal Correttivo, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera si attivano le clausole di revisione al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

Una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore (al 3 per cento) al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento (della variazione stessa) del valore eccedente la variazione del 5 per cento (in relazione) applicata alle prestazioni da eseguire;

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

Con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.4.3

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.lgs. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

4.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: Fase di Gara proposta tecnica migliorativa. Attesa la natura dell'intervento, sono ammesse in casi di sopravvenuta necessità di lavori supplementari e/o che vadano a migliorare la natura di quanto previsto originariamente o nei casi in cui comporti per la stazione appaltante notevoli disagio sostanziale incremento dei costi.

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120 comma 3 del Codice e nei limiti ivi prescritti, in caso di modifiche non sostanziali.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- Partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- Partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- Partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima in forma singola o associata;
- Partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE)

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- Descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- Motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA/TECNICO E PROFESSIONALE

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

Categoria	classe	tipologia della categoria di qualificazione	Importo €uro	%
-----------	--------	--	-----------------	---

OG3	IV	SI	€ 2.043.559,94	100
-----	----	----	----------------	-----

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla C.C.I.A.A./Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- Da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- Da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria / Tecnico e professionale

Il requisito relativo di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Ai sensi dell'art. 68 comma 2: *“Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle”.*

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice *“Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.*

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, come modificato dal Correttivo: i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono disciplinati dall'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, fermo restando che per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104, precisando che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

AVVALIMENTO

Si applica l'articolo 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi del correttivo, vige il divieto di avvalimento per i requisiti del consorzio non maturati in proprio, con l'introduzione dell'obbligo di fornire specifica indicazione di tali requisiti nell'attestazione di qualificazione SOA (art. 67, co 7, Codice): infatti ai sensi dell'art. 67, co. 7, del Codice dei Contratti, come modificato dal Correttivo possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si rinvia all'art. 67

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata dichiarazione e indicazione nell'Edg, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È ammesso il ricorso al subappalto secondo quanto disposto dall'art. 119 del Codice, come modificato dal D.lgs. 209/2024, cd Correttivo, in vigore dal 31.12.2024.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

NB Ai sensi dell'art. 119, comma 2, modificato dal Correttivo, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite

dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Il subappaltatore è obbligato ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. [Se previsto anche il CCNL applicabile alle prestazioni incorporabili, il subappaltatore è obbligato ad applicare tale CCNL o un altro CCNL che garantisca le stesse tutele economiche e normative]. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Tutti gli operatori economici sono tenuti a dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

Una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile

Gli operatori si impegnano al rispetto del principio DNSH dichiarando;
Che l'intervento: Messa in sicurezza e riaménagement della rete stradale comunale alle Strade Primarie SS18 e SP118 - CUP C69J24000370009 finanziato sul PR FESR Campania 2021-2027, sarà realizzato nel rispetto del principio di "non arrecare danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento EU 2020/852, a norma dell'articolo 17 del medesimo Regolamento (UE) 2020/852 e nel rispetto dei criteri di vaglio tecnico pertinenti di cui all'Allegato II del Reg. delegato 2139/2021 e ss.mm.ii.. Che l'intervento sarà realizzato tenendo conto delle raccomandazioni di seguito contenute nel Parere DNSH (Prot. N.0267338/2026 del 17/03/2026 allegato alla documentazione progettuale-

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della

presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del prezzo base dell'appalto. E precisamente di importo pari a **€ 40.871,20**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- Da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- Da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurati.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti; verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente

Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Si applica l'art. 67 come modificato dal Correttivo a cui si rinvia.

In tema di garanzie, con il Correttivo viene chiarito che la riduzione fino al 20 per cento, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell'allegato II.13 del Codice, è cumulabile con quella del 10 per cento, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (art. 35, Correttivo e art. 106, co 8, Codice);

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 SOPRALLUOGO ASSISTITO IN SITO E PRESA VISIONE DEGLI ATTI

Vista la particolarità dell'intervento, è **obbligatoria** la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi dell'articolo 3.1 del presente Disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni di apertura dell'ufficio tecnico, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso la sede del Comune committente comune di Moio della Civitella. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo PIATTAFORMA DIGITALE nei tempi stabiliti al punto 13. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo riferimento arch. Angelo Gregorio/geom. Pietro Speranza.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo **se effettuato NON è motivo di esclusione** è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che l'Ente abbia copia del sopralluogo effettuato nei termini.

- a) Il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
 - dal **titolare**, da un **rappresentante legale** o da un **direttore tecnico** dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
 - da soggetto diverso **solo se munito di apposita procura notarile**;
- b) Il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità, la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) Al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, sia se già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente;
Tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia, qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con

quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;

- f) è altresì obbligatoria la sola presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.3); la presa visione si ha per assolta in caso di acquisizione degli atti progettuali, oppure con una delle modalità di cui all'articolo 9.4.3; resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito. L'operatore economico interessato a partecipare alla presente procedura è tenuto alla visita dei luoghi oltre che a prendere visione di tutti gli elaborati a base di gara.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€. 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma TUTTOGARE avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" (anche 'NTU') che costituisce parte integrante della lettera d'invito e del presente disciplinare.

Le NTU vanno scaricate e consultate, previo download, mediante il seguente link:

https://tuttogare.it/norme_tecniche.php

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma TUTTOGARE, secondo quanto previsto nelle predette NTU.

IL PORTALE TUTTOGARE OFFRE AGLI UTENTI UN SERVIZIO DI HELP DESK, ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 09:00 ALLE 18:00, USUFRUIBILE MEDIANTE:

POSTA ELETTRONICA: assistenza@tuttogare.it CHIAMATA TELEFONICA: (+39) 02 400 31 280

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

TIMING GARA

TIMING GARA	DATA	ORA
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	15/10/2026	12:00
Richiesta di sopralluogo	15/10/2026	12:00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica firmata digitalmente.	22/10/2026	09:00
Apertura, in seduta pubblica, della busta telematica della documentazione amministrativa ed ammissione concorrenti.	22/10/2026 ore 10,30	

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine fissato nel TIMING DI GARA. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima previsto dalla Piattaforma per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma.

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma TELEMATICA attraverso la piattaforma TUTTOGARE- Comune di Rofrano, raggiungibile all'indirizzo internet <https://tuttogare.it/>.

L'offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel seguito del presente disciplinare di gara.

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti dettagliati dal presente Disciplinare di Gara.

I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione all'interno della piattaforma telematica, selezionando la voce "Registrazione Operatore Economico" e compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:

- "A – Documentazione Amministrativa";
- "B - Offerta tecnica";

- “C - Offerta economica”.

14.2 BUSTA VIRTUALE “A – DOCUMENTAZIONE”

Nella busta virtuale **“A – Documentazione”** devono essere contenuti, i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione – Allegato A;

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all’Allegato A, è sottoscritta digitalmente e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65 del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante/ovvero da altri soggetti muniti dei necessari poteri del Concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. • nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.65, del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura, che potrà essere prodotta con una delle seguenti modalità:
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La domanda di partecipazione è prodotta, unitamente a copia della procura come sopra indicato, nel caso in cui la stessa sia sottoscritta da un procuratore, in formato elettronico di cui al paragrafo 12.8 ed è sottoscritta, con firma digitale in conformità all'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 dai soggetti sopra indicati.

2) DGUE (documento di gara unico europeo)

Il concorrente dovrà inserire nella Busta telematica della "Documentazione Amministrativa" il DGUE in formato PDF, compilato e firmato digitalmente, utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE".

Il sistema è integrato con un compilatore online del Documento di Gara Unico Europeo.

NB. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.

In caso di partecipazione nella forma di Raggruppamento d'Impresa/Consorzio, anche i raggruppandi/consorziati possono utilizzare il compilatore della Piattaforma.

Nelle procedure aperte al mercato, le mandanti e le consorziate possono accedere direttamente al compilatore dopo aver effettuato il login.

Si rinvia alle Norme Tecniche Allegate.

Nelle procedure su invito, il sistema mette a disposizione della mandataria un comando che consente di condividere il link cui raggiungere il compilatore, da poter fornire alle imprese con cui partecipa.

A tal fine la mandataria deve cliccare sull'apposita icona. (Vedasi Norme Tecniche Allegate)

Si precisa che a tal fine è sempre necessaria la registrazione al portale e che è onere della mandataria caricare a sistema anche il DGUE delle mandanti.

3) Dichiarazioni integrative (Allegato B) e documentazione a corredo

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da predisporre secondo il fac-simile allegato B, sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte, mediante firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'operatore economico.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo e dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- o nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.

La rete di cui al presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ditta ausiliaria in caso di avvalimento.

Le suindicate dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni integrative sono prodotte in formato elettronico e uploadate su piattaforma sottoscritte, con firma digitale in conformità all'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, dal rappresentante legale o suo procuratore in possesso dei poteri necessari per impegnare l'operatore economico ovvero dai soggetti indicati per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre alla domanda di partecipazione, al DGUE ed alle dichiarazioni integrative, allega:

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura, prodotta con una delle modalità indicate 18 ai precedenti paragrafi;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106;

Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 104 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia, in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 ed art. 4, commi 1 e 2 del DPCM 13 novembre 2014, dal Legale Rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri dell'Impresa concorrente;
- 4) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC**, La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.
- Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.;

- 5) **Dichiarazione circa la tracciabilità dei Flussi Finanziari** secondo l'Allegato C;
- 6) **Attestazione della Stazione appaltante di presa visione** secondo l'Allegato D;
- 7) **Attestazione di pagamento della imposta di bollo** per la domanda di partecipazione. La prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad **€ 16,00** (sedici/00), relativa alla domanda di partecipazione a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii., ivi incluso, al pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: "456T"; causale: "RP"; codice ufficio: "codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento" (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il "CIG" della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento alla "domanda di partecipazione").

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, in copia informatica di documento analogico (scansione del documento cartaceo) senza sottoscrizione digitale. In caso di assenza di versamento, la Stazione appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972. In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

Si precisa che:

- Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore con firma digitale sensi del D.lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati.
- La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

14.3 BUSTA VIRTUALE "B – OFFERTA TECNICA"

Nella busta virtuale **"B – Offerta tecnica"** deve contenere la documentazione relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità specificate nelle NTU (Norme Tecniche di Utilizzo della Piattaforma TUTTOGARE che, anche se non materialmente allegate, si intendono parte integrante del presente documento.

Ad ogni buon conto, si riporta il link attraverso il quale è possibile effettuare il download delle predette NTU del portale TUTTOGARE;

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) e la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

L'offerta tecnica deve contenere:

- **RELAZIONE TECNICA**, che illustri e sintetizzi le migliori proposte, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16. La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 30 (esclusa mascherina ed eventuale sommario) in formato A4. La stessa dovrà essere chiaramente divisa in sezioni secondo il numero di criteri individuati nella successiva tabella di cui al punto 16 (criteri di valutazione dell'offerta tecnica). Le soluzioni migliorative/integrative proposte devono riguardare esclusivamente i criteri indicati nella tabella riportata al paragrafo relativo ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

La relazione, per tutti i criteri suddetti, dovrà illustrare i motivi e i benefici qualitativi derivanti dalle soluzioni migliorative integrative proposte e nel rispetto dei criteri stabiliti.

- **ELABORATI GRAFICI**, in numero massimo di 10 in formato A3, relativi alle proposte offerte dal concorrente, migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara riportante quanto ritenuto necessario dall'impresa partecipante per meglio spiegare la propria offerta tecnica;

Si precisa che tutti gli elaborati grafici di cui sopra, al fine di consentire alla Commissione di Gara un'adeguata, corretta, determinata ed univoca "lettura", nonché valutazione dell'offerta presentata, dovranno riportare in maniera chiara e comprensibile tutte le proposte migliorative offerte e dovranno essere redatti e presentati in maniera conforme e compatibile con le caratteristiche tecnico-costruttive e dimensionali previste dal Progetto Esecutivo posto a base di gara.

L'offerta, al fine di essere valutata dalla Commissione, dovrà essere determinata e ben definita in ogni suo elemento.

- **COMPUTO METRICO** *senza prezzi* complessivo nel quale devono essere riportate le voci del progetto posto a base di gara e le voci relative alle *migliorie* offerte.
- **QUADRO DI RAFFRONTO** *senza prezzi* tra il computo metrico del progetto posto a base di gara e quello relativo alle *migliorie* offerte;

N.B.: l'inserimento di qualsiasi prezzo nel computo metrico e/o nel quadro di raffronto dell'offerta tecnica, anche per mero errore, comporterà l'inevitabile automatica esclusione del concorrente;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1, i relativi elementi.

Si precisa inoltre, che:

- a) nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- b) per migliorie tecniche offerte, si intende un miglioramento oggettivo di un elemento già previsto dalla stazione appaltante nel proprio progetto esecutivo posto a base di gara. Sono consentite inoltre varianti minime al progetto che non ne stravolgano la natura originaria.

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente, o da un suo procuratore, nonché da un tecnico abilitato.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione:

- Prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- Sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

Si precisa che:

- L'inserimento nell'ambito dell'offerta tecnica di proposte migliorative relative sia a lavori e/o provviste non ricompresi nell'elenco prezzi a base di gara e quindi aggiuntive, sia a lavori e/o provviste di voci ricomprese nell'elenco prezzi e quindi sostitutive e/o integrative, non può essere oggetto di riconoscimento economico in fase di contabilizzazione dei lavori eseguiti;
- Tali proposte migliorative - valutate e considerate come opera da eseguirsi a corpo - vengono infatti offerte a costo zero per l'Amministrazione, il costo di dette migliorie dovrà rientrare nell'importo netto dell'appalto, risultante dal ribasso offerto dal concorrente in sede di gara;

N.B. La mancata presentazione della documentazione precisata, da presentare a corredo dell'offerta tecnica, determinerà, per il corrispondente criterio di valutazione, l'attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero.

N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

N.B. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal DL.

N.B. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

N.B. La presentazione di relazioni d'offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

N.B. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta da Tecnico abilitato, iscritto in un Albo Professionale, di fiducia dell'Operatore partecipante e dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore mediante firma digitale.

N.B. L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

14.4 BUSTA VIRTUALE “C - OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “**C - offerta economica**” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti.

L'offerta economica firmata secondo le modalità sopra indicate, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- Il RIBASSO PERCENTUALE sull'importo complessivo soggetto a ribasso;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera;
- Computo metrico estimativo delle *migliorie offerte e di progetto a cui applicando il ribasso e sommando gli oneri di sicurezza diretti ed indiretti, dovrà coincidere con l'importo proposto di contratto*;
- Quadro di raffronto
- Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL (non obbligatorio)

N.B. Nella dichiarazione d'offerta di cui ai precedenti punti a) il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023., a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata dalla Commissione giudicatrice mediante un conteggio basato sul metodo aggregativo-compensatore, effettuato applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

- $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei criteri;
- W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i);
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i), variabile tra 0 e 1;
- $\sum_n$ = sommatoria

16.1 - Offerta tecnica qualitativa – criteri discrezionali e criteri tabellari

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi massimi.

Nella colonna dei punteggi vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nr.	Descrizione criterio	Valore	Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN)
CRITERIO 1	MIGLIORIA GESTIONE FASI DI LAVORO	MAX 25	
Sub-criterio 1.1	<i>CANTIERIZZAZIONI:</i> <i>Predisposizione di una proposta dettagliata di cantierizzazione, articolata nelle varie fasi e sotto-fasi dell'intervento costituita da proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara, tale da minimizzare l'impatto delle fasi esecutive del cantiere sul traffico veicolare e l'accesso ai fondi dei proprietari frontisti, con una proposta di Layout di cantiere-</i>	5	QL
1.2	<i>GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO:</i> <i>Proposta di un piano per la gestione delle terre e rocce da scavo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, sia all'interno del cantiere, per quanto riguarda il materiale da utilizzare per le operazioni di rinterro, sia all'esterno del cantiere per quanto riguarda il materiale di risulta. Gestione di trovanti durante gli scavi di dimensioni superiori a quanto previsto in progetto anche al fine del loro riutilizzo in loco come materiale inerte previo trattamento in cantiere, senza aumento dei costi. Saranno premiate le proposte migliorative volte a massimizzare il riutilizzo del materiale di risulta proveniente dagli scavi presso altri cantieri o centri di recupero; non saranno valutati i piani di utilizzo che comporteranno un aumento dei costi di trasporto e smaltimento rispetto a quanto previsto in progetto anche riguardo al rispetto dei principi DNSH tenendo conto delle raccomandazioni di seguito contenute nel Parere DNSH (Prot. N.0267338/2026 del 17/03/2026).</i>	15	QL
1.3	Miglioramento capitolato BIM in fase di esecuzione	5	QL
Criterio 2	<i>MIGLIORAMENTO dei materiali e delle lavorazioni:</i>	MAX 45	
Sub criterio 2.1	Miglioramento delle caratteristiche dei materiali nel rispetto dei CAM applicabili alla tipologia di opere D.M. 5 agosto 2024 - pdf "pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024". <i>Decreto correttivo 11 settembre 2025 - pdf ai CAM infrastrutture stradali, pubblicato in GU Serie Generale n.221 del 23-09-2025</i>	10	QL
2.2	Miglioramento della risoluzioni di interferenze delle opere da realizzarsi con delocalizzazione di pali pubblica illuminazione reti tecnologiche, idriche e fognarie esistenti;	10	QL
2.3	Miglioramento della raccolta e drenaggio delle acque superficiali delle aree di intervento dei tombini di attraversamento stradale e dei recapiti;	10	QL
2.4	Miglioramento della stabilità delle scarpate stradali in terra attraverso opere che ne migliorino la stabilità	15	

Criterio 3	MIGLIORAMENTO DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA	MAX 20	QL
3.1	<i>Proposta migliorativa dei sistemi di sicurezza e delle barriere stradali e delle recinzioni</i>	10	QL
3.2	<i>Proposta migliorativa della segnaletica orizzontale e verticale-</i>	10	QL

E' prevista riparametrazione del punteggio.

E' prevista soglia di sbarramento di 45/90 sulla parte tecnica, la stessa è calcolata al netto della seconda riparametrazione a 90.

Valutazione dell'offerta tecnica

Metodo di calcolo dei coefficienti dell'offerta tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi elencati nella tabella dei criteri dell'offerta tecnica, in base alla documentazione fornita dal concorrente.

I coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la **media dei coefficienti espressi da ciascun commissario**, per ciascun criterio; detti coefficienti, variabili tra zero ed uno, sono assegnati in maniera discrezionale, da parte di ogni commissario, sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

Giudizio	Valore	Criterio di Giudizio
Eccellente	1,000	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,800	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,600	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,400	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,200	Appena percepibile o appena sufficiente
Assente / Irrilevante	0,000	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Ad ogni commissario è attribuita la facoltà, in base al proprio livello di valutazione, di assegnare un valore compreso tra 0 e 1, anche con valore numerico intermedio da quello della tabella su indicata.

Dopo l'attribuzione del coefficiente, da parte di ogni commissario, a ciascuno dei criteri, viene effettuata la media aritmetica degli stessi.

Si prevede la riparametrazione dei punteggi assegnati. Non si prevede la cd. 'doppia riparametrazione'.

Non è prevista soglia di sbarramento.

16.2 - Offerta economica – criterio quantitativo - max punti: 10 (Dieci)

Il punteggio economico complessivo è pari al massimo a 10 punti.

OFFERTA ECONOMICA = 10 punti max		
ID	Criterio	Punteggio max
1	RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA	10

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula quadratica:

$$Ci = (Ra/Rmax)^a$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;

a = 0.25

1.1 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove

Pi = punteggio concorrente *i*;

Cai = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
Cni = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

Pa = peso criterio di valutazione *a*;

Pb = peso criterio di valutazione *b*;

.....
Pn = peso criterio di valutazione *n*.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a *n*. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno indicato nel TIMING DI GARA.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all’apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15, se necessario;
- disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella lettera d'invito e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria di merito.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni dalla relativa richiesta. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiano anormalmente bassi.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura del Segretario Comunale.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante richiesta da inoltrare a mezzo PEC all'Ente.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Salerno (SA).

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente Bando. I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell'esistenza di dati che lo

riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Angelo Gregorio

Allegati:

- Progetto a base di gara;
- Allegato A - Istanza di partecipazione;
- Allegato B – Dichiarazioni integrative;
- Allegato C – Dichiarazione dei flussi finanziari;
- Allegato D – Attestazione della Stazione appaltante di presa visione;
- Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – format online generato dalla piattaforma;
- Allegato “NORME TECNICHE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA” da scaricare dalla piattaforma.